

**DOCUMENTAZIONE CONSEGNATA NEL CORSO DELL'AUDIZIONE
DELL'ISTITUTO PER LA TUTELA DEI DIRITTI DEGLI ARTISTI
INTERPRETI ESECUTORI (Nuovo IMAIE)**

1. Attività dell'Istituto
2. Osservazioni sul DPCM recante i requisiti minimi di intermediazione
3. Risoluzione approvata dalla VII Commissione della Camera dei deputati il
12.12.2012
4. Proposta di modifica normativa

NUOVO IMAIE

LE FUNZIONI

Il Nuovo IMAIE – *Nuovo Istituto Mutualistico Artisti Interpreti Esecutori* – è l'Istituto di gestione collettiva dei diritti di proprietà intellettuale degli Artisti Interpreti o Esecutori. Si occupa di riscuotere e distribuire i compensi spettanti agli attori, doppiatori, cantanti, musicisti, direttori d'orchestra, che maturano in conseguenza delle diffusioni delle loro opere per mezzo delle televisioni, delle radio, dei pubblici esercizi, dei new media, ecc.

L'Istituto opera sotto la vigilanza congiunta della Presidenza del Consiglio dei Ministri, del Ministero per i beni e le attività culturali e del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, che ne approvano lo statuto e ogni successiva modificazione nonché i regolamenti attuativi ed i bilanci.

Negozia i compensi degli artisti mediante contratti con tutti i possibili utilizzatori e produttori discografici. Attraverso accordi di reciprocità con Istituti omologhi di altri Paesi incassa i diritti maturati all'estero dagli artisti italiani e distribuisce agli artisti stranieri i diritti maturati in Italia.

L'Istituto, per legge, è tenuto a svolgere attività di studio e di ricerca nonché di promozione, formazione e sostegno professionale degli artisti.

Il Nuovo IMAIE ha ottenuto il riconoscimento ad Ente Morale ed è iscritto nel registro persone giuridiche della Prefettura di Roma.

LE TAPPE

29 giugno 2010 – approvata la Legge n. 100 che istituisce il Nuovo IMAIE

12 luglio 2010 – dagli artisti Claudio Baglioni, Luis Bacalov, Massimo di Cataldo, Marco Masini, Lino Banfi, Enzo Decaro, Andrea Roncato, Edoardo Siravo e Luca Zingaretti è costituito il Nuovo IMAIE assistito dalle associazioni di artisti che annoverano tra i propri iscritti almeno 200 artisti professionisti e dalle Organizzazioni Sindacali

29 settembre 2010 – le Autorità Vigilanti approvano lo Statuto e l'atto costitutivo del Nuovo IMAIE

2 novembre 2011 – le Autorità Vigilanti approvano il Regolamento di Iscrizione e il Regolamento di Ripartizione

23 novembre 2011 – apertura delle iscrizioni e prima ripartizione compensi del settore audiovisivo

24 marzo 2012 – approvata la Legge che liberalizza il mercato della gestione dei diritti connessi spettanti agli artisti interpreti esecutori

27 maggio 2012 – il Nuovo IMAIE pubblica sul sito istituzionale la banca dati contenete i repertori e i rendiconti audiovisivi e musicali

1 luglio 2012 – prima ripartizione compensi del settore musica e seconda ripartizione compensi del settore audiovisivo

3 agosto 2012 – le Autorità Vigilanti approvano il Regolamento Elettorale

2 novembre 2012 – è deliberata la data delle elezioni dell'Assemblea dei Delegati e dei conseguenti organi statutari

1 marzo 2013 – terza ripartizione compensi del settore audiovisivo

11 marzo 2013 – pubblicazione del decreto recante i requisiti minimi per gli intermediari dei diritti connessi

7/8 aprile 2013 – elezione a suffragio universale degli organi di gestione del Nuovo IMAIE
 23 aprile 2013 – costituzione dell'Assemblea dei Delegati elezioni dei Comitati Audio e Video e del Consiglio di Amministrazione. Elezione del Presidente e nomina del Direttore Generale
 2 maggio 2013 – il Nuovo IMAIE è pubblicato nell'elenco delle imprese di intermediazione dei diritti connessi al diritto d'autore che hanno ottemperato agli obblighi di comunicazione previsti
 1 luglio 2013 – seconda ripartizione compensi del settore musicale
 4 luglio 2013 – incontro puntoeacapo organizzato dal Nuovo IMAIE con la categoria, le istituzioni e la stampa per conoscere il passato e capire il futuro

LA RAPPRESENTANZA

Artisti iscritti	4.600
Artisti mandati	336.000
Artisti rappresentati oltre	340.000

ACCORDI SETTORE AUDIOVISIVO

Emittenti TV	55
<i>per 107 canali li televisivi</i>	
Home Video	29
Nuovi Media	4
Altri	2
Accordi totali	90

ACCORDI MUSICALE

AFI – Associazione Fonografici Italiani
 SCF – Società Consortile Fonografici
 PMI – Produttori Musicale Indipendenti
 AUDIOCOOP – Coordinamento tra le Etichette Discografiche Indipendenti in Italia
Corrispondenti ad oltre il 97% del mercato discografico italiano

VOLUME ECONOMICO NUOVO IMAIE

Musica €	18.073.537,91
<i>di cui</i>	
equo compenso	7.715.740,31
copia privata	10.351.797,60
Audiovisivo €	35.345.256,54
<i>di cui</i>	
equo compenso	26.822.625,00
copia privata	8.522.631,54
Eestero €	307.944,86
Totale Generale €	53.726.739,31

ATTIVITÀ DEL SETTORE AUDIOVISIVO

Repertorio Opere Audiovisivo	47.800
Rendiconti Opere Utilizzate	400.000
Artisti Interpreti Esecutori	33.000

ATTIVITÀ DEL SETTORE MUSICALE

Repertorio Fonogrammi	2.900.000
Rendiconti Fonogrammi Utilizzati	2.500.000
Artisti Interpreti Esecutori	25.000

ATTIVITÀ ESTERO

Accordi Paesi Esteri – Settore Musica	13
Accordi Paesi Esteri – Settore Audiovisivo	9
Accordi Agenzie Internazionali	3
Totale accordi	25

Nuovo IMAIE è

- membro effettivo dello **SCAPR – Societies' Council for the Collective Management of Performers' Rights**
- componente del **Comitato Tecnico dello stesso SCAPR**
- membro di **IPDA – International Performers Database Association**

BEST PRACTICE

Il Nuovo IMAIE:

- sviluppato un portale per i soci attraverso il quale ogni artista può direttamente accedere alla propria posizione e dialogare con l'Istituto
- ha adottato in conformità alla L. 231/01 un modello organizzativo di gestione, un codice etico, un regolamento amministrativo di gestione, un organismo di vigilanza
- ha adottato tutti i regolamenti e le procedure funzionali alla propria attività incluso un regolamento la trasparenza e per accesso agli atti
- ha adottato la certificazione del bilancio
- cura la pubblicazione del bimestrale di approfondimento "Nuovo IMAIE On Air"
- con gli avanzi di gestione ha istituito un fondo dei solidarietà denominato "Nelle tue mani" in favore degli artisti indigenti over 65 anni.



DECRETO LIBERALIZZAZIONE

OSSERVAZIONI DPCM REQUISITI MINIMI INTERMEDIAZIONE
DIRITTI CONNESSI ARTISTI

PREMESSE

NUOVO IMAIE

Il Nuovo IMAIE, istituito dall'art 7 della legge n. 100 del 2010 "Disposizioni sull'Istituto Mutualistico Artisti Interpreti ed Esecutori", nasce il **12 luglio 2010** su iniziativa di un gruppo di artisti di chiara fama rappresentativi del settore musicale e audiovisivo. A seguito dell'intervento legislativo su citato, al Nuovo IMAIE è stata attribuita la funzione di ente preposto in Italia a incassare e ripartire tra gli artisti interpreti ed esecutori aventi diritto del settore musicale e audiovisivo i compensi ad essi spettanti di cui agli articoli 71 *septies*, 71 *octies*, 73, 73 bis, 80, 84 e 180 bis della legge n. 633 del 1941 "Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio" e di cui agli articoli 5 e 7 della legge n. 93 del 1992 " Norme a favore delle imprese fonografiche e compensi per le riproduzioni private senza scopo di lucro".

Ad oggi, Nuovo IMAIE si trova a gestire e amministrare l'equo compenso spettante a tutti indiscriminatamente gli aventi diritto; non solo, quindi, ai propri associati.

Il Nuovo IMAIE è, per legge (art. 7 legge 100/10), sottoposto alla **vigilanza congiunta** della **Presidenza del Consiglio dei Ministri** - Dipartimento per l'Informazione e l'editoria, del **Ministero per i beni e le attività culturali e del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali** che sono tenuti ad approvare lo Statuto e i Regolamenti di Nuovo IMAIE nonché ogni loro modifica. Detti organi vigilanti, a settembre 2010, hanno approvato lo **Statuto e l'Atto costitutivo di Nuovo IMAIE** e, a novembre 2011, il **Regolamento di ripartizione e il Regolamento di iscrizione** (di cui si dirà *infra*). **Inoltre, sono tenuti ad approvare il Regolamento elettorale e il Regolamento di attuazione dell'articolo 7 della legge n. 93 del 1992.**

Nuovo IMAIE è, peraltro, sottoposto al controllo amministrativo e contabile di competenza del **collegio dei revisori** che, per legge (art. 7 legge 100/10), è costituito da un Presidente nominato dal Ministero del lavoro e due componenti nominati rispettivamente dal Ministero dei Beni Culturali e dal Ministero delle Finanze.

Inoltre, conformemente allo Statuto, **Nuovo IMAIE sottopone il bilancio e i Regolamenti amministrativi sia ai suddetti organi vigilanti che al Ministero delle Finanze.**

Infine, in data 4/4/2012, il **Nuovo IMAIE è stato eretto ente morale** con iscrizione nel registro delle persone giuridiche della Prefettura di Roma ai sensi del DPR 361/00.

LA GESTIONE COLLETTIVA DEI DIRITTI CONNESSI DEGLI ARTISTI INTERPRETI ED ESECUTORI

L'attività di gestione collettiva dei diritti connessi degli artisti interpreti ed esecutori ha per oggetto l'amministrazione e la ripartizione del cosiddetto "**equo compenso**" dovuto agli artisti in conseguenza della pubblica diffusione, comunicazione, trasmissione e riutilizzazione delle **registrazioni fonografiche** da essi eseguite e delle **opere cinematografiche o assimilate** da essi interpretate (artt. 73, 73 bis, 80, 84, 180 bis Legge sul diritto di autore n. 633/41 c.d. LDA).

La legge sul diritto d'autore attribuisce, infatti, agli artisti, interpreti ed esecutori il diritto a ricevere un equo compenso:

- a) **quando una registrazione fonografica** (ad es. CD, MP3) **viene trasmessa via radio, televisione, via cavo, via satellite oppure diffusa in luoghi pubblici** (discoteche, locali, negozi ecc.) **o comunque riutilizzata pubblicamente;**
- b) **quando un'opera cinematografica o assimilata** (ad es. film, fiction) **viene trasmessa in televisione e/o economicamente sfruttata o pubblicamente utilizzata, attraverso qualsiasi modalità** (es. vendita e noleggio dvd, diffusione in luoghi pubblici tramite televisione, messa a disposizione del pubblico via web).

L'EQUO COMPENSO

L'equo compenso spettante agli artisti nasce, quindi, in relazione all'utilizzo dell'opera registrata da essi interpretata. Pertanto **l'entità del compenso spettante agli artisti viene determinata in base all'utilizzo effettivo delle opere stesse** (es. numero di passaggi radiofonici, numero di home video venduti, ecc.), a prescindere dal numero degli artisti che vi abbiano preso parte ed a prescindere dai ruoli da essi interpretati nell'opera stessa.

A seconda quindi del tipo di utilizzo e in proporzione allo stesso, ogni opera matura un determinato compenso (es. un film andato in onda solo una volta su un canale matura un compenso più basso del film andato in onda su più canali e poi anche venduto in DVD. Ciò, quindi, anche se in entrambi i film l'attore protagonista è lo stesso).

L'equo compenso è dovuto dal cosiddetto ente "utilizzatore" delle opere (es. radiotelevisioni, distributori home video).

LA DURATA DEI DIRITTI CONNESSI

Gli artisti, interpreti ed esecutori hanno il diritto di ricevere l'equo compenso per tutta la durata di tutela dei loro diritti connessi che è pari a 50 anni dalla prima pubblicazione o, se anteriore, dalla prima comunicazione al pubblico della fissazione della loro esecuzione (es. dalla prima pubblicazione di un CD). Tale termine, che peraltro, a seguito di implementazione della Direttiva UE 77/2011, verrà esteso a 70 anni, comporta l'inclusione, tra gli aventi diritto, di un numero consistente di eredi.

LE OPERE E I SOGGETTI TUTELATI

Conformemente ai Trattati internazionali e alle Direttive Comunitarie in materia, in Italia, l'azione di tutela riguarda i fonogrammi pubblicati nei paesi aderenti alla Convenzione di Roma (91 paesi) e le opere cinematografiche o assimilate prodotte nell'ambito dei paesi dell'Unione Europea.

In considerazione di ciò, la categoria artistica ad oggi rappresentata e tutelata da Nuovo IMAIE comprende **oltre 200.000 soggetti (tra artisti e eredi italiani e artisti e eredi stranieri, inclusi i doppiatori).**

I CRITERI DA SEGUIRE PER LA GESTIONE COLLETTIVA DEI DIRITTI CONNESSI

L'attività di gestione collettiva dei diritti connessi deve essere svolta seguendo determinati criteri volti, essenzialmente.

1. alla determinazione dell'equo compenso dovuto per ciascuna opera;
2. all'individuazione degli aventi diritto;
3. alla definizione delle modalità di ripartizione, tra di essi, di detto compenso.


Nel nostro Paese, tali criteri sono stati individuati direttamente dalla legge o sono stati definiti, per volontà del legislatore, da Nuovo IMAIE, sotto la stretta vigilanza Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per l'Informazione e l'editoria, del Ministero per i beni e le attività culturali e del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

1. LA DETERMINAZIONE DELL'EQUO COMPENSO

1.1. L'entità del compenso in ambito musicale

Nel settore musicale, l'entità dei compensi è regolata dal D.P.C.M. del 1 settembre 1975 e dal D.P.C.M. del 15 luglio 1976, che fissano appunto i criteri per la determinazione dei compensi derivanti dalla trasmissione e pubblica diffusione dei fonogrammi (pari a una percentuale sugli incassi lordi riferibili all'effettiva utilizzazione dell'opera).

SCHEMA 1



1.2.L'entità del compenso in ambito audiovisivo

Diversamente, nel settore audiovisivo la determinazione dei compensi spettanti agli artisti per la trasmissione, comunicazione al pubblico e per ogni distinta utilizzazione economica delle opere cinematografiche o assimilate è attribuita per legge a Nuovo IMAIE, che negozia direttamente con gli utilizzatori (emittenti televisive, distributori di home video, video content provider, esercizi pubblici ecc.) l'entità dei compensi stessi (cfr. l'art. 7 della legge 29 giugno 2010, n. 100).

Ad esempio, con riguardo alle opere trasmesse dai principali broadcaster (RAI, MEDIASET) Nuovo IMAIE ha negoziato la misura dei compensi sulla base dei seguenti criteri e parametri: canale della messa in onda, orario della messa in onda, tipologia di opera (se comunitaria o extra comunitaria, se film, fiction o soap opera, ecc.), prima visione o replica ecc..

SCHEMA 2

CALCOLO DEL COMPENSO SU OGNI OPERA AUDIOVISIVA



Quantificazione dei compensi in base all'effettivo utilizzo dell'opera (a prescindere dal numero di artisti e dal loro ruolo)

Es. compenso maturato da un film (lungometraggio)



passaggio televisivo

Criteri determinazione compenso : canale, numero passaggi, orario, tipologia opera ecc.)

€ 1250,00



Vendita in dvd

Criteri determinazione compenso : in base alle vendite, percentuale sul prezzo al rivenditore, tipo opera, ecc..)


€ 500,00

Altro

hotel, aerei

Criteri determinazione compenso: in base a capienza, numero, clienti, tipologia servizio ecc..)

€ 50,00



internet

Criteri determinazione compenso: percentuale su download, su abbonati, o in relazione agli utilizzi ecc..)

€ 200,00



= € 2.000


N.B. Secondo il Regolamento Nuovo IMAIE il 10% (come media) viene accantonato come fondo di garanzia e riserva (si veda *infra*). Pertanto in prima ripartizione andranno € 1.800

2. L'INDIVIDUAZIONE DEGLI ARTISTI AVENTI DIRITTO

Per quanto riguarda l'individuazione degli artisti aventi diritto, è bene ricordare che, mentre gli autori di un'opera dell'ingegno sono soggetti espressamente individuati dalla legge (ad es. l'autore e il compositore di un brano musicale) e che, quindi, per ogni singola opera dell'ingegno il dato identificativo degli aventi diritto è univoco e immutabile, **l'individuazione degli artisti aventi diritto richiede un'attività di interpretazione**. Per legge, infatti, l'equo compenso spetta solo a "coloro che sostengono nell'opera o composizione drammatica, letteraria o musicale, una parte di notevole importanza artistica, anche se di artista esecutore comprimario". Inoltre, ogni artista, secondo il proprio percorso professionale, può ricoprire sia il ruolo di primario che il ruolo di comprimario (es. essere comprimario in un determinato film e primario in un altro film).

Al riguardo, Nuovo IMAIE ha emanato, ai sensi dell'art. 7 della legge 100/10, un "Regolamento di ripartizione", approvato dagli enti preposti (Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per l'Informazione e l'editoria, del Ministero per i beni e le attività culturali e del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali), in cui ha fissato, *inter alia*, i criteri per l'individuazione degli artisti (primari e comprimari) aventi diritto.

SCHEMA 3




3. LA RIPARTIZIONE DELLE QUOTE TRA PRIMARI E COMPRIMARI

Nell'ambito del medesimo Regolamento, Nuovo IMAIE ha anche definito i criteri da seguire per la ripartizione delle quote spettanti ai primari ed ai comprimari.

Sul punto, è stato stabilito che ai comprimari spetti una quota pari alla metà di quanto attribuito agli artisti primari e comunque non superiore al 50% di quanto maturato per ogni distinto fonogramma o opera cinematografica o assimilata; e ciò in ossequio al principio di tutela mutualistica e assistenza degli artisti/interpreti, al fine di tutelare i comprimari, artisti "commercialmente" meno noti che rappresentano la stragrande maggioranza degli aventi diritto.


SCHEMA 4

RIPARTIZIONE DEI COMPENSI DI UN'OPERA AUDIOVISIVA - come da Regolamento di Ripartizione Nuovo IMAIE



SCHEMA 5

RIPARTIZIONE DEI COMPENSI DI UN FONOGRAMMA come da Regolamento di Ripartizione Nuovo IMAIE



LE ATTIVITÀ SVOLTE DA NUOVO IMAIE NEL CAMPO DEI DIRITTI CONNESSI

Come si è accennato *supra*, conformemente a quanto stabilito dall'art 7 della legge 100/10 e dallo Statuto, il Nuovo IMAIE ha adottato i **Regolamenti che stabiliscono**:

- i criteri di calcolo del compenso da imputare ad ogni singola opera su base analitica;
- i criteri per individuare il cast di ogni singola opera;
- i criteri per suddividere gli artisti tra primari e comprimari presenti in un'opera;
- i criteri di ripartizione delle quote spettanti ai primari e ai comprimari;
- l'attivazione di procedure di revisione laddove siano riscontrati degli errori nell'individuazione di un artista all'interno di un'opera (ruolo omissso o errata attribuzione di ruolo);
- i criteri di partecipazione di tutti gli artisti alla vita politica e gestionale dell'ente.

Accordi nel campo del settore musicale

Nuovo IMAIE ha stipulato con AFI (Associazione dei Fonografici Italiani) e con SCF (Società Consortile Fonografici) accordi quadro volti a regolamentare le modalità di erogazione a Nuovo IMAIE dei compensi spettanti agli artisti del settore musicale (pari al 50% di quanto incassato dai produttori) e a definire i contenuti, i tempi e le modalità di trasmissione a Nuovo IMAIE dei dati identificativi dei fonogrammi pubblicati e dei relativi artisti aventi diritto.

Accordi nel campo del settore audiovisivo

Dopo un'intensa attività di mappatura e identificazione analitica di tutti i soggetti che, sia attraverso i canali distributivi tradizionali che attraverso i nuovi media, diffondono e sfruttano opere cinematografiche e assimilate, Nuovo IMAIE ha, ad oggi, finalizzato oltre **80 accordi** con diverse categorie di utilizzatori che comprendono l'emittenza televisiva (emittenti televisive nazionali, free e a pagamento, digitali, satellitari, emittenti private) i distributori di home video (anche per la vendita in abbinamento editoriale) e una realtà variegata di altri soggetti che utilizzano o diffondono opere cinematografiche o assimilate (aziende di telefonia mobile per la messa a disposizione al pubblico di contenuti audiovisivi, compagnie aeree per la pubblica diffusione di opere cinematografiche, IPTV, ecc).

Sulla base dei criteri sopra brevemente descritti, ed una volta incassato il compenso *pro opera*, Nuovo IMAIE provvede a:

- individuare il numero degli artisti aventi diritto presenti in ogni singola opera ai sensi dell'art. 82 LDA;
- suddividere gli artisti individuati tra artisti primari e artisti comprimari;
- definire i compensi da attribuire agli artisti primari e comprimari che abbiano preso parte ad ogni singolo fonogramma o singola opera cinematografica o assimilata;
- versare ad ogni artista il compenso dovuto; e ciò non solo a favore dei propri iscritti, ma anche di coloro che non hanno conferito alcun mandato a Nuovo IMAIE.


Repertorio video e audio

L'Istituto ha divulgato, sul proprio sito web, il repertorio video (opere cinematografiche e di fiction) e audio (registrazioni musicali) oggetto di tutela al fine di:

- garantire la massima trasparenza;
- consentire a tutti gli artisti interessati di poter conoscere la propria posizione (se di artista primario o comprimario);
- permettere loro di verificare i passaggi e gli utilizzi delle opere cui hanno preso parte;
- chiedere la correzione di eventuali dati errati od incompleti.

Con riferimento a tale ultimo profilo, Nuovo IMAIE ha provveduto ad attivare procedure di revisione dell'individuazione e classificazione degli artisti, che consentono, in caso di errori ed omissioni, di corrispondere i compensi in favore di quegli artisti eventualmente omessi o ai quali sia stato attribuito un ruolo sbagliato.

SCHEMA 6



LE OSSERVAZIONI DI NUOVO IMAIE CON RIFERIMENTO ALL'EMANANDO DECRETO

LA LIBERALIZZAZIONE DELL'ATTIVITÀ DI AMMINISTRAZIONE E INTERMEDIAZIONE DEI DIRITTI CONNESSI DEGLI ARTISTI

L'articolo 39, commi 2 e 3, del c.d. Decreto Liberalizzazioni (DL 1/2012), convertito con modificazioni dalla legge n. 27/12, ha liberalizzato l'attività di amministrazione e intermediazione dei diritti connessi degli artisti.

In particolare:

- il comma 2 stabilisce che "Al fine di favorire la creazione di nuove imprese nel settore della tutela dei diritti degli artisti interpreti ed esecutori, mediante lo sviluppo del pluralismo competitivo e consentendo maggiori economicità di gestione nonché l'effettiva partecipazione e controllo da parte dei titolari dei diritti, l'attività di amministrazione e intermediazione dei diritti connessi al diritto d'autore di cui alla legge 22 aprile 1941, n. 633, in qualunque forma attuata, è libera"; e
- il comma 3 prevede che, con successivo Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, vengano stabiliti "nell'interesse degli aventi diritto, i requisiti minimi necessari ad un razionale e corretto sviluppo del mercato degli intermediari di tali diritti connessi".

Si tratta di una disposizione normativa, con formulazione estremamente generica, che richiede necessariamente di essere interpretata alla luce del contesto giuridico e fattuale in cui la norma si colloca.

In particolare, occorre innanzitutto individuare quali siano, in concreto, le attività "di amministrazione e intermediazione" oggetto di liberalizzazione e quali siano, invece, gli ambiti rimasti sicuramente sottratti, per legge, nell'interesse dell'intera categoria degli aventi diritto, al processo di liberalizzazione.

Nell'ambito di tale valutazione, non soccorrono i sistemi vigenti in altri Stati membri: il processo avviato dal Decreto Liberalizzazioni costituisce, infatti, un *unicum* nel panorama dell'Unione Europea (**non esiste un solo Paese europeo in cui vi siano più *collecting* di artisti, in competizione tra di loro, per la gestione di un medesimo diritto**).

Giova, peraltro, ricordare sin da ora che la futura normativa di settore dovrà tenere nella dovuta considerazione anche i contenuti della **Direttiva quadro in materia di gestione collettiva dei diritti** annunciata dalla **Commissione Europea** e attesa entro l'estate 2012.

Detta Direttiva, andrà, infatti, a disciplinare, tra l'altro, la *governance* delle società di gestione collettiva dei diritti, stabilendo principi e regole comuni in relazione alla trasparenza, allo *status* giuridico, alla supervisione delle attività di gestione e alle modalità di ripartizione dei compensi. Si osservi, incidentalmente, come, in siffatto contesto, sarebbe quanto meno opportuno rinviare l'emanazione del decreto all'esito della pubblicazione della citata Direttiva europea.

A. LE ATTIVITÀ LIBERALIZZATE E GLI AMBITI SOTTRATTI, PER LEGGE, AL PROCESSO DI LIBERALIZZAZIONE

Come si è detto, l'art. 39 della legge 27/12 apre alla concorrenza le attività "di amministrazione e intermediazione dei diritti connessi al diritto d'autore".

È opinione della scrivente che, con tale formulazione, il legislatore abbia inteso riferirsi alle **attività volte all'attribuzione dei compensi ai singoli artisti da cui ciascuna impresa di *collecting* abbia ricevuto mandato**.

È nello svolgimento di tali attività che può realizzarsi un effettivo confronto concorrenziale tra le società di *collecting*: ciascun operatore potrà, infatti, competere sul mercato, da un lato, offrendo ai propri iscritti la miglior combinazione di costi, tempi e modalità di corresponsione dei diritti individuali; dall'altro lato, coinvolgendo, con varie modalità, i propri iscritti nell'amministrazione e gestione della *collecting*.

Ciò è, del resto, quanto emerge chiaramente dalla formulazione della legge, che espressamente prevede che *"lo sviluppo del pluralismo competitivo"* possa ottenersi, appunto, *"consentendo maggiori economicità di gestione nonché l'effettiva partecipazione e controllo da parte dei titolari dei diritti"*,

Rimangono, invece, certamente sottratti al processo di liberalizzazione alcuni ambiti che si trovano, per così dire, "a monte" rispetto alle attività liberalizzate di cui si è detto.

Ci si riferisce, innanzitutto, alla determinazione dell'entità dei compensi spettanti agli artisti in relazione alla diffusione e all'utilizzo di opere cinematografiche o assimilate, di cui agli artt. 80 e 84 LDA.

Come si è anticipato sopra, mentre in ambito musicale l'entità di tali compensi è regolata da due D.P.C.M. del 1975 e del 1976, nel campo dell'audiovisivo essa è rimessa per legge alla contrattazione tra l'ente di gestione collettiva (di intesa con le OO.SS.) ed il singolo utilizzatore.

In applicazione di tale principio, Nuovo IMAIE ha provveduto a negoziare con i vari utilizzatori (per esempio, i *broadcaster*) la misura dei compensi dagli stessi dovuti, individuati sulla base di criteri e parametri (quali il canale e l'orario di messa in onda, la tipologia dell'opera, ecc.) approvati dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, dal Ministero per i beni e le attività culturali e dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

Il secondo ambito sottratto alla liberalizzazione è quello che attiene all'individuazione degli aventi diritto ed alla definizione dei criteri di ripartizione dei compensi da attribuire agli artisti primari e comprimari; e ciò con riferimento sia alle opere audiovisive, sia a quelle musicali.

Anche in questo caso, Nuovo IMAIE è stata incaricata di fissare principi chiari ed univoci, atti a determinare con precisione chi siano gli aventi diritto e quanto spetti ad ognuno di essi, così da evitare indebite disparità di trattamento. Anche tali regole sono state approvate dagli organi competenti (Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero per i beni e le attività culturali e Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali).

Ebbene, è evidente come le suddette funzioni – che, come si è visto *supra*, precedono (temporalmente e "logicamente") l'attività di amministrazione e intermediazione dei diritti connessi – debbano necessariamente continuare ad essere svolte da un unico soggetto (Nuovo IMAIE), cui la legge ha espressamente attribuito questo compito, nell'interesse dell'intera categoria degli artisti e sotto la vigilanza degli enti preposti.

In questo quadro, per evitare interpretazioni della legge suscettibili di determinare la paralisi totale dell'azione di riscossione dell'equo compenso, **è indispensabile che l'emanando decreto chiarisca espressamente che la determinazione dell'entità dei compensi e la definizione di tutti i criteri e parametri di cui sopra continuino ad essere affidate a Nuovo IMAIE, il quale dovrà continuare ad individuare principi universali, applicabili a tutte le opere.**

Ove così non fosse, l'utilizzatore (ad esempio, un'emittente televisiva) si troverebbe a negoziare con una pluralità di interlocutori, ciascuno dei quali potrebbe fare riferimento a parametri e criteri diversi.


Ad esempio, la *collecting* n. 1 potrebbe prevedere che il compenso venga determinato in funzione del canale di trasmissione, del numero di passaggi, dell'orario (es., prima serata, seconda serata), del tipo di opera (es., serie tv, film, *soap opera*), ecc. La *collecting* n. 2 potrebbe fare riferimento al criterio dell'*audience share*. La *collecting* n. 3 potrebbe basarsi sui ricavi derivanti dalla raccolta pubblicitaria.

Ciò comporterebbe le conseguenze di seguito graficamente rappresentate.

SCHEMA 7

L'ATTIVITA' DI DETERMINAZIONE E RISCOSSIONE DEI COMPENSI

Esempio:
 passaggio
 televisivo di
 film, telefilm,
 fiction, soap
 ecc..



SCENARIO A) = L'emittente si rifiuta di concludere contratti con 3 *collecting* che utilizzino criteri diversi.
 (Le *collecting* dovranno avviare azioni legali.)

BLOCCO ATTIVITA' DI RISCOSSIONE

SCENARIO B) L'emittente concluderà il contratto con la *collecting* che accetti un compenso più basso. Le altre si dovranno adeguare.
 (La competizione tra *collecting* andrebbe ad esclusivo vantaggio dell'utilizzatore.)

SCENARIO C) Paradossalmente, si potrebbe verificare il caso che l'utilizzatore, pur avendo concluso contratti che prevedano compensi diversi con ciascuna *collecting*, non possa materialmente pagare, se non nell'ipotesi di scuola in cui tutti gli aventi diritto siano iscritti alla stessa *collecting*.


**COMPENSI MOLTO PIU' BASSI O
 PARALISI DEL SISTEMA, CHE NON AMMETTE
 UNA PLURALITA' DI COMPENSI PER LA MEDESIMA OPERA**

Considerazioni analoghe possono svolgersi con riferimento ai criteri per l'individuazione degli artisti aventi diritto.

Se non fossero stabiliti criteri univoci, applicabili universalmente, ciascuna *collecting* sarebbe portata ad ampliare la cerchia degli artisti aventi diritto, fornendo un'interpretazione arbitraria della nozione di "parte di notevole importanza artistica", così da ottenere compensi per il maggior numero possibile di propri iscritti.

Le diverse *collecting* sarebbero, poi, evidentemente, indotte a definire come primari gli artisti ad esse iscritti che abbiano preso parte a ciascuna opera, per poter così pretendere per essi compensi di maggior valore.


SCHEMA 8



Infine, anche ove venisse individuato un unico compenso per opera e venissero adottati criteri univoci per l'individuazione degli artisti primari e comprimari aventi diritto, la ripartizione dei compensi dovrebbe, comunque, necessariamente seguire regole univoche.

Se così non fosse, una *collecting* potrebbe stabilire che ai comprimari spetti una quota pari al 50% del compenso maturato per ogni singola opera, mentre un'altra potrebbe attribuire a questi ultimi una percentuale inferiore. Peraltro, in assenza di una regola univoca, ciascuna impresa sul mercato sarebbe verosimilmente indotta ad adottare un criterio di ripartizione finalizzato a premiare solo e soprattutto gli artisti primari, ovvero gli artisti che maturino compensi più alti e che quindi consentono un flusso finanziario di maggiore entità (con ovvi benefici). Ciò andrebbe, evidentemente, a penalizzare gli artisti comprimari che non troverebbero una propria "casa" perché economicamente meno "appetibili" con conseguenze inaccettabili per l'intera categoria artistica costituita, per la maggior parte, proprio da artisti comprimari.

SCHEMA 9



a ultimo, occorre evidenziare come la riscossione del compenso complessivamente dovuto da ciascun utilizzatore per lo sfruttamento di una determinata opera debba necessariamente continuare ad essere effettuata da un unico soggetto, nell'interesse di tutti gli aventi diritto.

Se così non fosse, ci si troverebbe in una situazione in cui ogni utilizzatore (es. emittente televisiva, emittente radiofonica, locale pubblico, ecc.) dovrebbe dotarsi di un sistema tecnico gestionale tale da consentirgli di: individuare gli artisti aventi diritto presenti in ciascuna opera da esso utilizzata; suddividere gli artisti tra primari e comprimari; individuare il compenso attribuibile a ciascun artista primario/comprimario; individuare la *collecting* cui ciascun artista risulta iscritto; versare, infine, a ciascuna *collecting* gli importi complessivi di spettanza dei suoi iscritti.

Anche qualora si volesse procedere in questa direzione, emergerebbero comunque le seguenti criticità:

1. Attualmente, nessun utilizzatore dispone dei mezzi tecnici gestionali necessari per effettuare tale attività. Tutto ciò riguarderebbe, peraltro, ogni utilizzatore di opere tutelate, inclusi i locali pubblici (bar, discoteche, ecc.), i fornitori di servizi (alberghi, aerei, ecc.), oltre alle emittenti radiofoniche e televisive che ancora oggi non sono in grado di fornire nemmeno i dati analitici dei rispettivi palinsesti. Tale scenario sarebbe, peraltro, percorribile solo tramite un intervento normativo che imponga tali obblighi in capo all'utilizzatore, pena l'applicazione di specifiche sanzioni.
2. Un siffatto sistema non darebbe alcuna garanzia rispetto alle eventuali omissioni od errate attribuzioni di ruolo agli artisti presenti nelle singole opere. Infatti, nello scenario descritto, l'utilizzatore che abbia ripartito i compensi maturati dall'opera tra i singoli aventi diritto (versandoli alle rispettive *collecting*) dovrebbe valutare le singole contestazioni e, nel caso di effettivo errore od omissione di un artista avente diritto, dovrebbe ricalcolare *pro quota* i compensi già versati alle diverse *collecting* e individuare complicati meccanismi di aggiustamento.

Alla luce di quanto detto, è chiaro come anche tale attività debba continuare ad essere affidata a Nuovo IMAIE, il quale, sotto la vigilanza degli organi preposti, dovrà riscuotere da ciascun utilizzatore il compenso complessivamente dovuto per ciascuna opera e successivamente versare alle singole *collecting* il compenso spettante ai rispettivi iscritti, a fronte di un congruo corrispettivo per l'attività svolta a favore delle altre *collecting*.

Sotto un diverso profilo, risultano pacificamente sottratte al confronto concorrenziale alcune attività e funzioni, di seguito elencate, che la legge ha attribuito a Nuovo IMAIE nell'esclusivo interesse dell'intera categoria e del funzionamento del sistema nel suo complesso.

1. Gestione collettiva dei diritti connessi spettanti a tutti gli aventi diritto (artisti e eredi, italiani e stranieri) non associati o che non abbiano conferito mandato a nessuna impresa che si proporrà sul mercato.

Il comparto dei soggetti aventi diritto (circa 200.000), unitamente ad artisti di chiara fama che, ogni anno, grazie all'attività di intermediazione dei diritti connessi maturano diverse migliaia di euro, è, per la grande maggioranza, costituito da artisti comprimari, ovvero da artisti commercialmente meno noti che hanno comunque diritto a percepire i loro compensi indipendentemente dall'aver o meno conferito specifico mandato.

E' ragionevole ritenere che, anche a seguito del completamento del processo di liberalizzazione, una parte cospicua di tali artisti aventi diritto non conferirà mandato ad alcuna impresa di *collecting*; è altresì ragionevole immaginare che, stante il carattere decisamente antieconomico dell'attività di intermediazione a favore di artisti comprimari e meno noti, nessuna impresa nuova entrante sul mercato avrà particolare interesse a rappresentare soggetti che maturano meno diritti. L'agio che accantona una *collecting* a ristoro delle proprie attività è, infatti, costituito da una somma proporzionata al volume dei compensi riconoscibili ad ogni singolo avente diritto: il che vuol dire che tanto più è cospicuo il compenso che matura il singolo artista, tanto più è "conveniente" svolgere a suo favore attività di intermediazione.

In questo scenario, è chiaro che al Nuovo IMAIE rimarrà l'onere di rappresentare, accanto ovviamente ai propri iscritti e mandanti, anche coloro che non abbiano conferito mandato ad altre imprese di *collecting*. In assenza, infatti, di un ente che svolga una sorta di "servizio universale", un'intera categoria di artisti meno noti e fortunati, che non beneficia peraltro di alcun ammortizzatore sociale, rimarrebbe del tutto priva di tutela.

2. Gestione collettiva dei compensi spettanti agli artisti per le riproduzioni private senza scopo di lucro di fonogrammi e videogrammi (copia privata audio e video) di cui agli articoli 71septies e 71octies LDA e art. 5 della legge 5 febbraio 1992 n.93.

La copia privata (disciplinata dagli artt. 71 septies e octies LDA) esula dall'art 39 della legge, che interviene solamente sui diritti connessi disciplinati, come noto, dagli art 72 e seguenti LDA. Peraltro, i compensi per copia privata non sono diritti individuali ma sono diritti collettivi riferibili all'intera categoria artistica, come confermato dall'art. 7 della legge 93/92 che obbliga Nuovo IMAIE a destinare il 50% della copia privata video alle attività di formazione, promozione e sostegno dell'intera categoria.

L'attività di gestione collettiva dei compensi spettanti in virtù di tale titolo continuerà, quindi, ad essere svolta da Nuovo IMAIE, nell'interesse dell'intera categoria.

3. Gestione dei fondi di cui all'art. 7 della legge 93/92.

Si tratta di fondi, composti dai diritti non individuabili e non ripartibili e dalla su citata quota di copia privata video, che, ai sensi dell'art. 7 legge 93/92, devono essere destinati ad attività di sostegno, formazione e promozione della categoria artistica.

E' evidente che, anche a seguito della liberalizzazione, l'attività di gestione di tali fondi, in virtù della loro stessa natura e provenienza, continuerà necessariamente ad essere svolta da Nuova IMAIE.

Ed infatti:

- quanto ai fondi provenienti dalla copia privata, la gestione di Nuova IMAIE deriva direttamente dal fatto che si tratta di un ambito sottratto, per legge, alla libera concorrenza e, sempre per legge, affidato all'Istituto;
- quanto ai fondi provenienti dai diritti non individuabili e non ripartibili, la competenza esclusiva di Nuova IMAIE (che anche per questa specifica attività è soggetta alla stretta vigilanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri preposti) discende semplicemente dal fatto che qualsiasi altra impresa di *collecting* che sarà presente sul mercato si troverà, per definizione, ad intermediare esclusivamente i diritti dei propri iscritti/mandanti, ovvero diritti spettanti a soggetti ampiamente identificabili. Di conseguenza non potrà mai disporre di diritti non individuabili e non ripartibili.

4. Gestione dei diritti sorti nel periodo antecedente all'entrata in vigore del DPCM

Da ultimo, è appena il caso di rilevare come esulino dall'ambito della nuova disciplina le attività relative alla gestione dei diritti connessi svolta da Nuovo IMAIE nell'interesse dell'intera categoria prima dell'autorizzazione ad operare conferita ad eventuali competitor per effetto di quanto sarà stabilito dall'emanando DPCM.

Come noto, i compensi relativi ai diritti connessi vengono corrisposti dagli utilizzatori per periodo di competenza, ovvero in un momento successivo a quello in cui essi maturano: è evidente, pertanto, come tali diritti non possano che restare nella gestione di Nuovo IMAIE, anche se riscossi successivamente all'entrata in vigore della nuova disciplina ed anche laddove l'avente diritto risulti, al momento della ripartizione, iscritto ad un altro ente di gestione.

B. ULTERIORI SPUNTI E CONTRIBUTI

E' opinione della scrivente che, per garantire *"un razionale e corretto sviluppo del mercato degli intermediari di tali diritti connessi"*, l'emanando decreto debba assicurare che tutti i soggetti che opereranno sul mercato (ivi compreso Nuovo IMAIE) siano messi nelle condizioni di poter competere su basi paritarie.

A tal fine, è necessario che ogni soggetto legittimato si conformi ai requisiti di base di seguito elencati requisiti che, se paragonati ai rigidi criteri previsti nelle legislazioni dei paesi UE, rappresentano, in realtà, degli standard minimi:

➤ **Status di enti senza scopo di lucro**

Conformemente a quanto previsto, per legge, nei restanti paesi europei, le società di gestione collettiva dei diritti connessi degli artisti dovranno assumere lo status di enti senza scopo di lucro. Dovranno, altresì, conformarsi alla legge 231/01, nonché dotarsi di un collegio di revisori esterno. Tali requisiti sono indispensabili al fine di garantire che l'ente cui gli artisti intendano affidare la gestione dei loro diritti operi esclusivamente nel loro interesse. La natura e tipologia stessa dell'attività di intermediazione dei diritti connessi escludono, del resto, che tale attività possa essere svolta da una società avente scopo di lucro.

➤ **Partecipazione degli artisti alla gestione e agli organismi amministrativi**

Ogni ente di intermediazione dei diritti connessi degli artisti dovrà garantire la partecipazione democratica dei propri associati/mandanti ai processi decisionali, assicurando la piena rappresentatività degli artisti nell'ambito degli organi amministrativi dell'ente. Si tratta, in questo caso, di un requisito previsto dalla stessa legge (art. 39 della legge 27/2012), che appunto prescrive "l'effettiva partecipazione e il controllo da parte dei titolari dei diritti" in relazione all'operato dell'ente.

➤ **Ripartizione analitica per una quantificazione individuale del compenso**

L'attività di intermediazione dei diritti connessi degli artisti dovrà essere svolta esclusivamente da enti che effettuano una ripartizione analitica dei compensi incassati, garantendo, quindi, che tutti gli aventi diritto presenti in una singola opera ottengano la quota di loro spettanza. In assenza di un obbligo alla ripartizione analitica, si potrebbero profilare sul mercato enti che, con evidenti risparmi di costi, potrebbero ripartire i compensi in maniera non equa, non proporzionale e arbitraria, concretizzando un doppio danno: agli artisti che vedrebbero ripartite somme ingiustamente determinate; alle imprese concorrenti che subirebbero una sleale concorrenza. In particolare, non verrebbe garantito un confronto concorrenziale equo ed effettivo tra i nuovi entranti e Nuovo IMAIE, la quale, per legge, è tenuta a ripartire analiticamente i diritti connessi. In alternativa, ove si ritenesse di dover consentire a ciascuna *collecting* di amministrare i diritti connessi di cui sono titolari i propri iscritti con modalità diverse da quella tradizionale sopra ricordata (per esempio, facendo confluire tutti i compensi nell'ambito di un fondo unico, utilizzabile per lo svolgimento di attività di interesse comune), si dovrà permettere che anche Nuovo IMAIE, per l'attività che svolgerà in concorrenza con altre imprese, possa formulare condizioni di offerta analoghe.

➤ **Garanzie economiche e solidità patrimoniale sufficienti**

Dal momento che le *collecting* si trovano ad incassare e gestire denaro di terzi (ovvero, gli artisti ad esse iscritti), riteniamo che l'attività di intermediazione dei diritti connessi debba essere svolta esclusivamente da enti che offrano garanzie economiche tali da assicurare che, in caso di loro insolvenza, i diritti degli artisti ad essi iscritti vengano comunque soddisfatti.

➤ **Comprovata esperienza professionale nel settore**

L'attività di intermediazione dei diritti connessi degli artisti dovrà essere svolta esclusivamente da enti dotati di comprovate capacità professionali nell'ambito del settore di riferimento. Tale requisito è indispensabile per evitare che si pongano sul mercato enti "improvvisati" non provvisti delle competenze e delle esperienze professionali necessarie a svolgere l'attività di gestione/ripartizione dei diritti.

ALLEGATO 1

7-00914 De Biasi: Sulle disposizioni relative al nuovo IMAIE.

RISOLUZIONE APPROVATA

La VII Commissione, premesso che:

il nuovo IMAIE, nato per effetto dell'articolo 7 della legge n. 100 del 2010, tutela i diritti degli artisti interpreti o esecutori, salvaguardando gli interessi mutualistici dell'intera categoria artistica, costituita per la maggior parte da comprimari del settore musicale e audiovisivo, ovvero da artisti commercialmente meno noti, rappresentati dall'Istituto indipendentemente dal conferimento di un mandato diretto;

per effetto del disposto normativo suddetto, e in linea con quanto previsto dagli ordinamenti degli Stati membri, l'Istituto opera sotto la vigilanza congiunta della Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per l'informazione e l'editoria, del Ministero per i beni e le attività culturali e del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, tenuti ad approvare lo statuto ed i regolamenti attuativi sulla gestione operativa dell'ente;

con il decreto-legge n. 1 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 27 del 2012, articolo 39, commi 2 e 3, l'attività di amministrazione e intermediazione dei diritti connessi degli artisti è libera. Un provvedimento che costituisce un unicum nel panorama europeo e internazionale, posto che non esiste un solo Paese in Unione europea in cui vi siano più collecting di artisti, in competizione tra di loro, per la gestione di un medesimo diritto;

la legge de quo prevede l'adozione di un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri previo parere dell'autorità garante della concorrenza e del mercato, per sta-

bilire « nell'interesse dei titolari aventi diritto, i requisiti minimi necessari ad un razionale e corretto sviluppo del mercato degli intermediari di tali diritti connessi »;

tale intervento normativo sui diritti connessi non incide sulle funzioni di legge riguardo al ruolo pubblicistico di Nuovo IMAIE, che esula evidentemente dall'obiettivo della riforma; le finalità della riforma, e quindi oggetto di libera concorrenza, sono le attività riferibili ai diritti spettanti al singolo artista che avrà dato mandato ad una specifica società di collecting e quindi in relazione a costi, tempi e modalità di corresponsione dei diritti individuali; a tal riguardo, nel corso dell'iter di conversione del decreto-legge al Senato si è soppresso la seguente disposizione: « Tutte le disposizioni incompatibili con il presente articolo sono abrogate », inducendo a ritenere che il legislatore abbia appunto inteso far salve tutte le norme vigenti, non incompatibili con il principio liberalizzatore, e volte a garantire le funzioni mutualistiche e pubblicistiche previste dalla legge n. 100 del 2010;

in ossequio al nuovo scenario giuridico, introdotto dalla legge n. 27 del 2012, risulta giocoforza necessario, a tutela degli artisti interpreti esecutori, definire nell'emanando decreto del Presidente Consiglio dei ministri un quadro regolamentare certo ed esaustivo al fine di evitare di ingenerare incertezza normativa presso la categoria, paralizzare l'azione di riscossione e distribuzione dei compensi per gli aventi diritto e penalizzare gli artisti che non conferiranno mandato ad alcun intermediario;

appare opportuno ricordare che è in procinto di essere adottata dalla Commissione europea la direttiva quadro in materia di gestione collettiva dei diritti, che andrà a disciplinare, tra l'altro, la governance delle società di gestione collettiva dei diritti, stabilendo principi e regole comuni in relazione alla trasparenza, allo status giuridico, alla supervisione delle attività di gestione e alle modalità di ripartizione dei compensi,

si ritiene necessario salvaguardare le prerogative riconosciute ex lege in ordine ad attività di stampo pubblicistico e mutualistico in capo al Nuovo IMAIE, in particolare la rappresentanza degli artisti che non conferiscono mandato ad alcun soggetto, la determinazione dei compensi spettanti agli artisti in relazione alla diffusione di opere audiovisive (articolo 84 della legge 633 del 1941), la gestione collettiva dei compensi spettanti agli artisti per la copia privata (articolo 71-*septies* e seguenti della legge 633 del 1941), nonché la gestione dei fondi destinati al sostegno della categoria (articolo 7 della legge 93 del 1992);

risulta altresì necessario garantire a tutti gli operatori pari condizioni di competizione per operare nella intermediazione dei diritti, con criteri minimi adeguati allo scenario europeo, segnatamente prevedendo obbligatoriamente un regime di ripartizione analitica per la quantificazione individuale del compenso; una riserva pari al 50 per cento dei compensi maturati per gli artisti comprimari a ga-

ranza delle fasce più deboli; la partecipazione degli artisti alla gestione e agli organismi amministrativi;

si rende infine necessario fare salvi i contratti perfezionati dal Nuovo IMAIE in costanza della normativa previgente e sino alla loro naturale scadenza, nonché riconoscere all'istituto le prerogative ad esso attribuite ai sensi della predetta normativa per periodo di competenza sino alla entrata in vigore dell'emanando decreto;

impegna il Governo:

tenuto conto del quadro normativo descritto in premessa, a tenere in considerazione, in relazione all'emanando decreto attuativo previsto dall'articolo 39 della legge n. 27 del 2012, i seguenti principi, che dovrebbero costituire la base per il funzionamento del nuovo regime liberalizzato:

a) ad informare il Parlamento dei contenuti del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri;

b) a valutare attentamente le problematiche segnalate nelle premesse e ad intervenire, contestualmente all'adozione del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri sui requisiti minimi di cui all'articolo 39 del decreto-legge n. 1 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 27 del 2012, alla loro concreta risoluzione attraverso ogni idonea iniziativa di natura normativa o amministrativa.

8-00217 « De Biasi, Carlucci, Barbieri, Bossa, Pes, Lenzi, Rosato, Farinone, D'Incecco, Coscia, Rossa ».

EMENDAMENTO PROPOSTO

Dopo il comma 3 dell'articolo 39 della legge 24 marzo 2012, n. 27, aggiungere:

***“3.bis.** Ai fini del corretto e razionale sviluppo del mercato, sono attribuite a nuovo Imaie le funzioni di stampo pubblicistico nell'interesse della categoria degli artisti interpreti o esecutori e delle imprese di cui al comma 2 indicate nell'articolo 7 del decreto-legge 30 aprile 2010, n. 64, convertito con modificazioni dalla legge 29 giugno 2010, n. 100. Si intendono comprese in tali funzioni la rappresentanza degli artisti che non intendano conferire mandato ad alcuna impresa di intermediazione; la gestione dei compensi di cui all'articolo 7 della legge 5 febbraio 1992, n. 93; la gestione e la conservazione della banca di dati della musica e dell'audiovisivo a beneficio del mercato, con l'indicazione, distintamente per opera e fonogramma, degli artisti primari e comprimari aventi diritto e della impresa di intermediazione cui essi abbiano conferito mandato, per periodo di competenza; il potere di determinare, in contraddittorio con gli utilizzatori delle opere cinematografiche ed assimilate indicati agli articoli 80 e 84 della legge 22 aprile 1941, n. 633 e con quelli dei fonogrammi indicati dagli articoli 73 e 73 bis della legge 22 aprile 1941, n. 633 i compensi spettanti agli artisti interpreti o esecutori aventi diritto; il potere di determinare i criteri di ripartizione dei compensi di cui agli articoli 71 septies, 71 octies, 73, 73 bis, 80, 84 e 180 bis della legge 22 aprile 1941, n. 633 tra le imprese di intermediazione mandatarie degli artisti aventi diritto in ossequio ai quali gli utilizzatori e la S.i.a.e. provvederanno ad erogare gli stessi, al netto delle spese di nuovo Imaie.*

Le attività di stampo pubblicistico sono effettuate da nuovo Imaie previa opportuna modifica allo statuto, che dovrà essere approvato con le modalità di cui all'articolo 7 del decreto-legge 30 aprile 2010, n. 64, convertito con modificazioni dalla legge 29 giugno 2010, n. 100. Lo statuto del nuovo Imaie dovrà garantire una effettiva vigilanza sulle proprie attività alle imprese che potranno operare ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al comma 2, che tenga conto del loro livello di rappresentatività. Nuovo Imaie costituisce, di intesa con le amministrazioni vigilanti sopra indicate e previo parere dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, un nuovo soggetto giuridico che svolge, in autonomia, le attività in competizione con le imprese di cui al comma 2 ed a cui saranno trasferite le attività di intermediazione di stampo privatistico con l'applicazione dell'articolo 2112 e 2556 codice civile.

Si intende abrogato l'ultimo inciso del primo comma dell'articolo 73 della legge 22 aprile 1941, n. 633 nella parte in cui dispone che “l'esercizio di tale diritto spetta al produttore, il quale ripartisce il compenso con gli artisti interpreti o esecutori interessati”. Il primo comma dell'art. 71 octies della legge 22 aprile 1941, n. 633 è così sostituito: “1. Il compenso di cui all'articolo 71-septies per apparecchi e supporti di registrazione audio è corrisposto alla Società italiana degli autori ed editori (S.I.A.E.), la quale provvede a ripartirlo al netto delle spese, per il cinquanta per cento agli autori e loro aventi causa e per il venticinque per cento ai produttori di fonogrammi, anche tramite le loro associazioni di categoria maggiormente rappresentative e per il venticinque per cento agli artisti interpreti o esecutori interessati.” Il secondo comma dell'art. 71 octies della legge 22 aprile 1941, n. 633 è così sostituito: “2. I compensi di spettanza degli artisti interpreti o esecutori sono ripartiti in conformità ai criteri indicati da nuovo Imaie, ai sensi dell'art. 39 comma 3 bis della legge 24 marzo 2012, n. 27”.

I compensi di spettanza degli artisti interpreti o esecutori ai sensi degli articoli 71 septies, 71 octies, 73 e 73 bis della legge 22 aprile 1941, n. 633 sono irrinunciabili ed incedibili. Ogni patto contrario è nullo”.

NOTE ESPLICATIVE

Emendamento 3 bis della legge 24 marzo 2012

In tutti i paesi europei ed in molti paesi nel resto del mondo, vige un sistema giuridico che prevede il riconoscimento in capo all'artista interprete o esecutore di un compenso (solitamente definito "equo") che viene riconosciuto in caso di pubblica diffusione di fonogrammi (cioè di registrazioni fonografiche di esecuzioni musicali) ovvero di opere cinematografiche o di cosiddetta fiction televisiva.

Tale compenso è commisurato alla frequenza con cui i vari utilizzatori del fonogramma (radio, emittenti, televisive, pubblici esercizi, sale da ballo, ecc.) e delle opere audiovisive (emittenti televisive, distributori homevideo, ecc.) diffondono e commercializzano il prodotto in questione. Il compenso di spettanza dell'artista avente diritto, non gli è mai direttamente erogato dall'utilizzatore, ma è sempre versato nelle mani di una "collecting society" che, per conto degli artisti, incassa le somme complessivamente erogate dai vari utilizzatori, le attribuisce ai titolari mediante la lavorazione delle rendicontazioni per poi, da ultimo, corrispondere il dovuto agli effettivi aventi diritto.

In Europa, il funzionamento del sistema di elargizione dell'equo compenso di spettanza degli artisti, interpreti ed esecutori si fonda sui seguenti tre corollari:

1. il compenso di spettanza degli artisti, interpreti ed esecutori non è rinunciabile né cedibile, nella consapevolezza che qualora lo fosse, l'artista, quale parte contrattuale più debole, sarebbe nella condizione di dover rinunciare al diritto a vantaggio del produttore;
2. l'equo compenso di spettanza degli artisti è gestito direttamente dalla collecting degli artisti, interpreti esecutori che opera sul territorio (es. in Francia ADAMI ed in Spagna AIE, per gli artisti del settore musica e AISGE, per gli artisti del settore audiovisivo) ovvero, in relazione all'equo compenso musica, da collecting che rappresentano sia i produttori di fonogrammi che gli artisti (es. in UK la PPL e in Olanda la SENA). Nel caso di queste ultime la *governance* è costituita al 50% dai produttori e al 50% dagli artisti;

3. in generale nell'UE le società sono sottoposte al controllo pubblico per mezzo della vigilanza diretta o indiretta delle amministrazioni o delle autorità competenti;
4. laddove operino più collecting di artisti (come in Francia, unico caso europeo in cui operano più collecting di artisti, peraltro non in competizione tra loro: ADAMI primari musica e artisti audiovisivo e SPEDIDAM artisti comprimari musica), per ottimizzare e facilitare l'azione di negoziazione e di incasso dei compensi spettanti a produttori e a artisti, è stato costituito un unico soggetto (la SPRE) che, sotto la vigilanza pubblica, opera, nell'interesse di entrambe le categorie di aventi diritto, quale "sportello unico" ovvero quale super collecting nei confronti degli utilizzatori.

Lo scenario introdotto dalla liberalizzazione dell'attività di intermediazione dei diritti connessi degli artisti non ha affatto tenuto conto dei suddetti corollari, creando i presupposti per una paralisi totale del settore e aprendo la strada al proliferare di contenziosi tra imprese di intermediazione già operanti o che intendano affacciarsi sul mercato: in appena 3 mesi dall'approvazione del DPCM sono già state incardinate svariate azioni legali che vedono coinvolte, oltre alla SIAE, gli operatori del settore e se ne preannunciano di nuove. Tutto ciò determina per la categoria artistica un grave danno.

Con l'emendamento proposto, Nuovo IMAIE intende offrire una soluzione che fa espressamente salvo il principio della liberalizzazione ed al contempo permette di evitare il blocco dell'azione di riscossione dei compensi degli artisti, configurando un quadro regolatorio finalizzato a definire un modello di mercato sostenibile e coerente con il sistema europeo come sopra delineato.

Il sistema proposto si attua mediante la **sottrazione** al mercato di alcune attività tipicamente di stampo pubblicitario, che vengono affidate ad un **ente vigilato dalle amministrazioni pubbliche** e che, proprio in quanto tale, **non svolge attività in competizione**; questa ultima viene invece svolta, a valle, da tutte quelle imprese che operanti in conformità al DPCM del 19 dicembre 2012, in relazione al rapporto di mandato sottostante. Tra di esse anche una impresa che verrà costituita mediante cessione di ramo di azienda da nuovo Imaie, previo benestare delle autorità vigilanti e dell'Agcm, che opererà in piena autonomia rispetto all'istituto vigilato dal pubblico, per conto esclusivamente dei propri mandanti (terzo capoverso comma 3 bis).

Venendo al merito dell'emendamento, al primo capoverso del comma 3 bis sono indicate le attività di stampo pubblicitario sottratte alla competizione e affidate all'ente vigilato.

In dettaglio, sintetizzando quali esse siano e le ragioni per cui sono attribuite al nuovo Imaie, possiamo dire:

- a. La rappresentanza e tutela dei diritti degli artisti che non intendano dare mandato ad alcuna impresa di intermediazione.

Il comparto dei soggetti aventi diritto (circa 200.000), unitamente ad artisti di chiara fama che, ogni anno, grazie all'attività di intermediazione dei diritti connessi maturano diverse migliaia di euro, è, per la grande maggioranza, costituito da artisti comprimari, ovvero da artisti commercialmente meno noti che hanno comunque diritto a percepire i loro compensi indipendentemente dall'aver o meno conferito specifico mandato. La distribuzione media annua dei diritti maturati pro-capite dal singolo artista è la seguente:

Settore Musicale (base statistica CPA 2010)

fascia di maturato	nr. artisti	% sul totale artisti	% sul totale diritti
€ >10.000	34	0,28%	31,77%
€ tra 5.000 e 10.000	43	0,35%	13,15%
€ tra 2.000 e 5.000	120	0,98%	15,62%
€ tra 1.000 e 2.000	163	1,34%	9,74%
€ tra 500 e 1.000	319	2,61%	9,36%
€ tra 200 e 500	701	5,74%	9,26%
€ tra 50 e 200	1.751	14,34%	7,62%
€ minore di 50	9.077	74,35%	3,48%
Totale	12.208	100%	100%

Settore Audiovisivo (base statistica art. 84 LDA e CPV 2010)

fascia di maturato	nr. artisti	% sul totale artisti	% sul totale diritti
€ >10.000	18	0,05%	7,82%
€ tra 5.000 e 10.000	65	0,20%	16,54%
€ tra 2.000 e 5.000	160	0,49%	17,91%
€ tra 1.000 e 2.000	246	0,75%	12,62%
€ tra 500 e 1.000	427	1,30%	10,92%
€ tra 200 e 500	1.146	3,50%	12,96%
€ tra 50 e 200	3.488	10,66%	12,67%
€ minore di 50	27.178	83,04%	8,55%
Totale	32.728	100%	100%

E' ragionevole ritenere che, anche a seguito del completamento del processo di liberalizzazione, una parte cospicua di tali artisti aventi diritto non conferirà mandato ad alcuna impresa di *collecting*; è altresì ragionevole immaginare che, stante il carattere decisamente antieconomico dell'attività di intermediazione a favore di artisti comprimari e meno noti, nessuna impresa nuova entrante sul mercato avrà particolare interesse a rappresentare soggetti che maturano meno diritti. In questo scenario, è necessario che al Nuovo IMAIE rimanga l'onere di rappresentare coloro che non abbiamo conferito mandato ad altre imprese di *collecting*. In assenza, infatti, di un ente che svolga una sorta di "servizio universale", un'intera categoria di artisti meno noti e fortunati, che non beneficia peraltro di alcun ammortizzatore sociale, rimarrebbe del tutto priva di tutela.

b. La gestione dei fondi di cui all'art. 7 della legge 93/92.

Si tratta di fondi, composti dai diritti non individuabili e non ripartibili e dal 50% della quota di copia privata video, che, ai sensi dell'art. 7 legge 93/92, devono essere destinati ad attività di sostegno, formazione e promozione della categoria artistica. E' evidente che, anche a seguito della liberalizzazione, l'attività di gestione di tali fondi, proprio per lo scopo cui sono destinati, deve continuare necessariamente ad essere svolta da Nuova IMAIE, nell'interesse di tutta la categoria artistica. Peraltro, con riguardo ai fondi provenienti dai diritti non individuabili e non ripartibili, la competenza esclusiva di Nuova IMAIE (che anche per questa specifica attività è soggetta alla stretta vigilanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri preposti) discende

semplicemente dal fatto che qualsiasi altra impresa di *collecting* che sarà presente sul mercato si troverà, per definizione, ad intermediare esclusivamente i diritti dei propri iscritti/mandanti, ovvero diritti spettanti a soggetti ampiamente identificabili. Di conseguenza non potrà mai disporre di diritti non individuabili e non ripartibili. Inoltre l'accesso a detti fondi deve essere garantito ad indistintamente tutta la categoria di aventi diritto privilegiando gli interventi di natura collegiale, mutualistica e solidaristica che portino, secondo il dettato di legge beneficio allo studio, ricerca, al sostegno e alla promozione degli artisti ovvero che riequilibrino le logiche di mercato premianti solo dal punto di vista economico e commerciale. Tenuto conto delle disponibilità medie annue di detti fondi, che oscillerebbero tra i 4 e i 6 milioni di euro, non vi è logica nel ripartire tra le diverse *collecting* le somme, in proporzione al volume dei diritti amministrati in forza dei mandati individuali, per poi, rispetto al vincolo di destinazione d'uso imposto dalle legge, emanare tanti bandi quante sono le società. Successivamente a detti bandi dovranno accedere tutti gli aventi diritto a prescindere dal conferimento del mandato. Una gestione si fatta sarebbe poco trasparente, poco efficiente e più onerosa. In proposito è necessario sottolineare che l'UE, nella emananda direttiva riguardo alle società di gestione, ha già introdotto precise imposizioni nella gestione di questi fondi tra cui la natura giuridica senza scopo di lucro delle *collecting*, la massima trasparenza, l'oggettività degli scopi, la pertinenza e la non discriminazione anche in relazione alle istanze di aventi diritto di nazionalità di altri paesi membri.

c. La gestione e la conservazione della banca dati

Al fine di garantire un'individuazione degli aventi diritto che permetta, attraverso parametri univoci, di identificare, per ogni singola opera audiovisiva e per ogni fonogramma, il numero e la tipologia di aventi diritto rappresentati da ogni intermediario e che quindi permetta ad ogni intermediario di incassare e ripartire i compensi spettanti ai propri artisti, Nuovo IMAIE, gestisce e mantiene una banca dati della musica e dell'audiovisivo, contenente i dati identificativi degli artisti primari e comprimari presenti in ciascuna opera con indicazione dell'impresa di intermediazione cui essi hanno dato mandato. La banca dati si pone quindi quale strumento chiave per permettere al sistema di funzionare a beneficio del mercato liberalizzato. Tenuto conto che la legge tutela tutte le opere cinematografiche o audiovisive assimilate e i fonogrammi commercializzati o lecitamente pubblicati nel territorio dello Stato fino a 50 anni (ora fissati a 70 anni dalla direttiva UE che dovrà essere convertita entro il 2014) prima della utilizzazione o comunicazione al pubblico la tutela del diritto va effettuata su milioni di opere in relazione a milioni di utilizzi. La gestione di un database così rilevante deve avvenire attraverso un costante aggiornamento e controllo centrale del

dati. La moltiplicazione dei database e quindi le duplicazioni dei dati oltre a risultare onerosa ed antieconomica espone a rischi sostanziali di errata attribuzione delle quote in assenza di un unico sistema e piattaforma di gestione.

- d. La determinazione dei compensi spettanti agli artisti ex articoli 80 e 84 della legge 22 aprile 1941, n. 633 e ex articoli 73 e 73 bis della legge 22 aprile 1941, n. 633

Come si è avuto modo di sottolineare in altre occasioni, la determinazione del compenso complessivamente dovuto da ciascun utilizzatore per lo sfruttamento di una determinata opera deve essere sottratta al libero mercato per essere effettuata da un unico soggetto, nell'interesse di tutti gli aventi diritto. Ove così non fosse, la frammentazione dei soggetti con cui un utilizzatore dovesse determinare e negoziare i compensi si tradurrà in una paralisi totale dell'azione di riscossione dell'equo compenso. Pertanto, l'unica strada percorribile è quella di affidare a Nuovo IMAIE, quale ente vigilato dal pubblico, il compito di determinare, in contraddittorio con gli utilizzatori, i compensi spettanti agli artisti, interpreti ed esecutori in relazione allo sfruttamento e all'utilizzo delle opere da essi interpretate, sulla base di parametri e criteri univoci. In alternativa si fornirebbe all'utilizzatore l'alibi per non pagare il diritto, ovvero pagarlo ottenendo il costo più basso (basti pensare che gli artisti sono fornitori dell'utilizzazione in quanto questi trasmettono le loro opere assolvendo il pagamento del diritto). Anche in questo caso, inoltre, il rischio sarebbe quello di favorire gli artisti primari di chiara fama a danno delle fasce più deboli. In proposito è necessario sottolineare che l'UE, nella emananda direttiva riguardo alle società di gestione, ha già introdotto precise imposizioni nella gestione dei rapporti contrattuali con l'utilizzatore imponendo contratti che tengano effettivamente conto di parametri standardizzati (volume d'affari, tipo di comunicazione, quantità di utilizzo delle opere) al fine di ridurre al minimo le trattative discrezionali basate su parametri e principi che esulano dalla disciplina dell'"equo compenso" anche in ragione di una corretta concorrenza tra il mercato degli utilizzatori. Allo stato è doveroso precisare che gli utilizzatori hanno assunto una precisa volontà di non corrispondere i diritti al nuovo Imaie in assenza di regole universali e certe. Nella maggior parte dei casi, gli utilizzatori di buona volontà hanno proposto all'istituto, all'unico competitor oggi accreditato e paradossalmente anche a quelli che dichiarano di volersi accreditare la negoziazione di un accordo unico tra tutte le parti. Ciò a riprova che il principio del libero mercato così assunto è impraticabile.

In particolare, inoltre, viene attribuito all'istituto anche il potere di determinare il compenso di spettanza degli artisti musicali: si tratta di

una previsione normativa che restituisce il nostro paese all'Europa, peraltro in linea coerente con lo spirito che ha mosso il Legislatore a liberalizzare il settore. Il pagamento diretto da utilizzatore a collecting di artista porterà degli indubbi vantaggi al sistema, in quanto:

a) consentirà di eliminare un inutile passaggio di danaro, che, sino ad ora, ha consentito a quei produttori che non intendevano onorare la legge, ad indebitamente trattenere le somme, costringendo l'istituto ad intraprendere azioni legali;

b) eliminerà una incomprensibile sperequazione di artisti: si ricorda che nel settore audiovisivo il pagamento dell'utilizzatore avviene direttamente alla collecting di artisti, a differenza di come avviene nel settore musicale;

c) permetterà agli artisti di riscuotere somme anche laddove il produttore non intenda far valere i propri diritti, per ragioni, "commerciali", che poco hanno a che vedere con gli interessi degli artisti (si pensi al caso delle emittenti radiofoniche che per molti anni non hanno pagato il dovuto ai produttori, con conseguente danno agli artisti);

d) consentirà al sistema di evitare odiosi conflitti di interesse. E qui la questione necessita di una spiegazione. Il produttore gode al pari dell'artista del diritto di ottenere dagli utilizzatori il pagamento di un equo compenso ai sensi dell'art. 73 della legge 22 aprile 1941, n. 633. Egli, quindi, da un lato esercita un diritto proprio e dall'altro è mandatario ex lege dell'artista. Al contempo, tuttavia, nel momento in cui svolge le trattative con gli utilizzatori (a tutela di un diritto proprio e quale mandatario dell'artista) negozia anche un proprio diritto esclusivo (cioè, che non ripartisce con gli artisti), ovvero il diritto di autorizzare la cosiddetta "copia tecnica", di cui all'art. 72 della legge 22 aprile 1941, n. 633. Nel corso degli anni, i produttori di fonogrammi, nel trattare l'equo compenso con gli utilizzatori, hanno fatto pesare il valore economico della "copia tecnica" al punto tale che essa, oramai, nella prassi commerciale, ha finito addirittura con il prevalere proporzionalmente sull'equo compenso (quello, cioè, che divide in pari quota con gli artisti).

La ragione che ci sospinge a prevedere che la trattativa sulla determinazione del compenso sia svolta da un solo soggetto nell'interesse di tutti gli artisti è la medesima che ha spinto, nei restanti paesi europei, a prevedere analoga scelta: per tutti vedasi la Francia, ove, come detto, la sola SPRE determina il compenso dovuto per tutti gli artisti musicali, primari e comprimari. Si fa presente che al termine del secondo capoverso del comma 3 bis è espressamente previsto che le attività del nuovo Imaie siano svolte non solo sotto la vigilanza pubblica

ma anche sotto quella delle imprese di intermediazione che operino in conformità con il DPCM del 19 dicembre 2012, le quali ovviamente, in proporzione al loro grado di rappresentatività, contribuiscono a dettare le regole del gioco, anche in ordine ai criteri di ripartizione del totale dei compensi maturati.

Conseguentemente, sempre in linea con quanto previsto negli altri paesi europei, si dispone la modifica dell'articolo 73 della legge 22 aprile 1941, n. 633 limitatamente alla sola parte incompatibile con la disposizione del primo capoverso dell'articolo 3 bis, ed analogo modifica dei comma 1 e 2 dell'art. 71 octies della legge 22 aprile 1941, n. 633: e quindi si stabilisce che il compenso per copia privata nonché l'equo compenso spettante agli artisti del settore musicale (al pari di quanto già previsto per gli artisti del settore audiovisivo) siano incedibili ed irrinunciabili.